

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1624, concernente l'applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America (1850)	479
BAROFFIO, <i>Relatore</i> - FIORETTI ARNALDO, LEVA, UNGARO, PRESIDENTE.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1623, concernente il divieto di rimozione e l'obbligo della denuncia di materiale bellico (1851)	484
BERGAMASCHI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni (1855)	481
SUPPIEJ, <i>Relatore</i> - UNGARO, PRESIDENTE.	
Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti (1841)	481
MARINONI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, CHIARELLI GIUSEPPE, BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> - ANDRIANI, UNGARO, FIORETTI ARNALDO, DEDIN.	
Esame di un decreto registrato con riserva	486
PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione: i Consiglieri nazionali: Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi, per regolare congedo: Bolondi, Chiappelli Giuseppe, Chiarelli Ignazio, Cocca, Donella, Guidi Giovanni Ippolito, Labadessa, Lugini, Magini, Nicolato, Nucci Alberto, Palladini Alessandro e Vitale Filomeno.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che il camerata Salvagnini è stato nominato al posto vacante di segretario della Commissione.

LEVA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE propone che il disegno di legge: « Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti », iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno, sia trattato per ultimo.

(*Resta così stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1624, concernente l'applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (1850)

PRESIDENTE invita il Consigliere nazionale Baroffio a sostituire il relatore Nucci Alberto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BAROFFIO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame si riferisce ad un complesso di leggi già emanate e precisamente: anzitutto alla legge di guerra dell'8 luglio 1938-XVI, e al relativo decreto-legge di pari data n. 1415 che ne approva il testo.

In essa con gli articoli 309 e 310 venivano dettate norme relative alla denuncia di beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche di stati nemici e costituiti da debiti o da obbligazioni di cittadini o Enti italiani. Altri articoli della stessa legge sancivano norme riguardanti il divieto di effettuare pagamenti o ne stabilivano la regolamentazione.

Una legge successiva del 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, apportava norme di carattere generale riflettenti il complesso della legge di guerra.

Per quanto invece riguarda particolarmente le disposizioni relative ai beni di cittadini nemici, una successiva legge del 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, ribadiva i principi enunciati negli articoli già indicati dalla legge di guerra e per la pratica funzionalità di questa dettava nuove norme di dettaglio che non potevano essere previste nelle prime disposizioni di carattere generale.

Tutto questo si riferiva sinora, al trattamento di beni appartenenti a cittadini di stati nemici.

Ma durante lo svolgimento del conflitto, gli Stati Uniti adottarono provvedimenti arbitrari nei confronti di beni appartenenti a cittadini di paesi non in guerra con essi e precisamente a persone di nazionalità italiana, tedesca, ecc. A nostra volta con Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494, si dettero disposizioni di ritorsione relativamente ai beni esistenti in Italia e appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. Erano esclusi dal provvedimento i beni di cittadini statunitensi residenti in Italia, perchè sembrava che in un primo tempo lo stesso trattamento avessero avuto gli italiani residenti nel Nord America. Quando però fu chiaro che il provvedimento a noi avverso colpiva anche i nostri connazionali residenti nel territorio degli Stati Uniti, con successivo nostro decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, si stabilì un uguale trattamento per i cittadini degli Stati Uniti residenti in Italia. Infine un altro decreto-legge del 10 luglio 1941-XIX, n. 619, emanò norme integrative a quelle dei due precedenti decreti.

Ora, avvenuta la dichiarazione di guerra tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America è

venuta a cessare la applicazione della legge che può chiamarsi di ritorsione per essersi resa applicabile, rispetto ai beni esistenti nel Regno appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, il testo della legge di guerra e le successive disposizioni relative; donde la necessità del decreto-legge che la Commissione è chiamata ad approvare per la conversione in legge.

Questo decreto, nel suo articolo unico, rende tuttavia ancora valide le operazioni eseguite nelle denunce dei beni nemici in base alle leggi di ritorsione. Queste prescrivevano l'anzidette denunce alla Banca d'Italia: per le leggi di guerra l'obbligo era di effettuarle al Prefetto.

L'articolo unico del decreto in discussione, fa perciò obbligo alla Banca d'Italia di trasmettere le denunce ricevute al Prefetto competente e copie di esse al Ministero delle finanze.

Si stabilisce inoltre al terzo capoverso una proroga di 30 giorni ai termini utili per le denunce che non fossero già state effettuate ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 giugno 1941-XIX, n. 494. Siccome poi la legge di guerra stabiliva in trenta giorni il termine per le anzidette denunce e nella legge successiva 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994 esso, veniva prorogato di trenta giorni, sorge dubbio ora con questa nuova proroga, se l'intenzione del legislatore sia quella di estendere complessivamente a 90 giorni, come è da intendersi, i termini necessari per ottemperare alla disposizione.

Con questa ultima precisazione che è fatta soltanto a titolo di chiarimento per l'interpretazione dell'articolo, propone l'approvazione del disegno di legge.

FIORETTI ARNALDO esprime l'avviso che con la proroga di 30 giorni s'intendono concedere altri 30 giorni.

LEVA teme che la disposizione dia luogo ad equivoco.

UNGARO ritiene che sarebbe stato opportuno sentire il Ministero delle finanze.

PRESIDENTE rileva che il decreto-legge è entrato in vigore il 21 febbraio; si tratta quindi di disposizione già in esecuzione. Considerando che il chiarimento sarebbe privo di effetti pratici, giudica che l'articolo unico debba essere approvato nel suo testo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1623, concernente il divieto di rimozione e l'obbligo della denuncia di materiale bellico. (1851)**

BERGAMASCHI, *Relatore*, nota che il decreto, di cui si chiede la conversione in legge, disciplina una materia, regolata per il passato, da bandi di guerra, e si riferisce particolarmente allo stato di guerra.

Le disposizioni fanno obbligo di denunciare il materiale di guerra per uso bellico che siasi rinvenuto, vietandone la rimozione; penalità sono previste per coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni. (1855)

SUPPIEJ, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame rappresenta un tipico gradualismo legislativo, in quanto l'articolo 340 della legge di guerra comminava pene fino a sei mesi per coloro che violavano le disposizioni riguardanti la vendita, l'uso, l'acquisto di apparecchi radiofonici, ed il divieto stabilito dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, per coloro che facessero uso degli apparecchi radiorecipienti, per ascoltare le stazioni di radiodiffusione o di radiocomunicazione nemiche o neutrali o per propalarne le notizie comunque ricevute. Altro decreto fu emanato il 18 aprile 1941-XIX, n. 530, col quale la pena, ritenuta minima, fu triplicata, con applicazione di eventuale multa fino a lire 30,000, senza che si prevedesse un minimo di pena.

Il presente decreto precisa il minimo di sei mesi ed il limite massimo di tre anni, con la multa da lire 4,000 a lire 40,000.

La severità della pena è richiesta dalla gravità del pericolo, che deriva dalla diffusione di notizie della radio nemica o neu-

trale, false o tendenziose, ovvero a scopo di propaganda a favore del nemico.

Il largo margine di applicabilità della pena mira ad adeguarla alla gravità del reato, secondo i casi.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

UNGARO rileva l'importanza del capoverso dell'articolo 1 del decreto, che dispone l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, e non ammette la sospensione condizionata della pena.

SUPPIEJ, *Relatore*, esprime avviso che si possa aumentare ancora di più il massimo della pena, per non essere costretti, in tempo prossimo, a ritornare sulla materia.

PRESIDENTE osserva che la caratteristica della legge non è tanto nella gravità della pena, quanto nella introduzione del divieto della concessione di condanna condizionale e nella obbligatorietà del mandato di cattura.

La stessa procedura è prevista per reati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La norma ha lo scopo di conferire efficacia alle penalità stabilite per determinati reati.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti. (1841)

MARINONI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto con l'articolo 80 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2839, recante disposizioni per la riforma della legge comunale e provinciale, mise l'assistenza dei ciechi e dei sordomuti a carico della provincia, semprechè non vi provvedano altre istituzioni.

Con questo articolo si volle ampliare e completare il preesistente ordinamento basato sull'articolo 81 (ora 154) della legge di pubblica sicurezza e sui Regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, 12 gennaio 1890, numero 6594, nonchè sulla legge 22 giugno 1897, n. 334, e sull'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'assistenza legale, che era prevalentemente a scopo di prevenzione e di difesa sociale, fu, pertanto, estesa ai fini nuovi e diversi, intesi a valorizzare, con la rieducazione fisica e intellettuale, i ciechi ed i sordo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

muti poveri. Il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, articolo 144, modifica l'articolo 80 del Regio decreto su ricordato, mediante l'aggiunta della parola: «rieducabili», stabilendo che, fra le spese obbligatorie poste a carico della provincia, sono incluse quelle relative all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i Consorzi od altre istituzioni. Spetta, quindi, all'Ente provinciale di mettere in grado i minorati della vista o della favella di assolvere l'obbligo scolastico, come di dare loro, quando ciò sia possibile, un'adeguata rieducazione. All'uopo sono state costituite, riconosciute dal Ministero dell'educazione nazionale, apposite scuole, sia dell'ordine elementare, per coloro che sono compresi entro i limiti di età stabilita dall'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, sia di avviamento e di rieducazione professionale, per coloro che hanno un'età superiore, e che, nel loro complesso, tendono a porre i ciechi ed i sordomuti in condizioni di poter vivere del loro lavoro.

Accanto a questi organismi di istruzione e di rieducazione sono sorti, per i ciechi, la «Unione Italiana Ciechi» e «l'Ente Nazionale di Lavoro per i ciechi», organismi riconosciuti dalla legge i quali si propongono di rappresentare e tutelare gli interessi sociali, morali e materiali dei ciechi, oltre che di assicurare un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra.

Nel mentre ciò esiste per i ciechi, per i sordomuti il compito è rimasto affidato alla iniziativa privata e molte e diverse associazioni sono sorte in varie città d'Italia con diversità di metodi e di tendenze. Fin dal 1920, in occasione del Congresso nazionale dei sordomuti, si riconobbe la necessità di coordinare l'azione di queste svariate associazioni, ma i tentativi riuscirono vani. È sorta, quindi, la necessità di costituire organismi nazionali, per la tutela, l'assistenza e l'avviamento professionale dei sordomuti, organismi analoghi a quelli esistenti a favore dei ciechi. A ciò è ispirato il presente disegno di legge, il quale prevede la costituzione di due Istituti denominati: il primo, Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, avuto riguardo al suo carattere puramente assistenziale; ed il secondo, denominato Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti, ponendolo sotto la vigilanza

del Ministero dell'educazione nazionale a causa dell'attività prevalentemente scolastica degli istituti federati.

Con la costituzione di questi due istituti è logico, dato anche il patrimonio più che modesto, che tutte le società, istituzioni ed opere a favore dei sordomuti e da chiunque guidate o gestite, anche se riconosciute giuridicamente, siano sciolte per accentrare i compiti nei nuovi organismi, i quali avranno maggiore possibilità di vita e di funzionamento, tenendo conto che gli articoli 6 e 7 del presente disegno di legge danno facoltà al Ministero dell'interno e dell'educazione nazionale di stabilire rispettivamente il contributo annuo, che le istituzioni pubbliche di assistenza e gli istituti scolastici per i sordomuti debbono corrispondere a favore dell'Ente e della Federazione. Il Regime ha fatto molto a favore di questi minorati; e l'approvazione da parte della Commissione del presente disegno di legge sarà un'altra benemeranza del Fascismo e un altro passo in avanti verso quella completa assistenza e tutela di quegli infelici, ai quali la natura è stata matrigna, ponendoli nella possibilità di non doversi umiliare e di poter vivere la loro vita con il provento del loro lavoro senza essere un peso per la società. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ricorda che la discussione del disegno di legge nella precedente riunione fu rinviata in attesa di precisazioni del Governo, in ordine ai rilievi mossi dal Consigliere nazionale Chiarelli Giuseppe.

Comunica di aver ora ricevuto dal competente Ministero i chiarimenti desiderati. Risulta da questi che le istituzioni a favore dei sordomuti riconosciute giuridicamente si dividono principalmente in due grandi categorie:

a) istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, controllate e vigilate dal Ministero dell'interno;

b) istituzioni di natura scolastica, che hanno compiti soltanto educativi, controllate e vigilate dal Ministero dell'educazione nazionale.

Oltre tali organismi di carattere, rispettivamente, assistenziale e didattico, sono sorte, ad iniziativa privata, varie società, istituzioni ed opere a favore dei sordomuti, alcune delle quali anche riconosciute giuridicamente, che hanno lo scopo di avviare detti minorati alla vita sociale, di completarne l'educazione nel periodo post-scolastico, di avviarli, di riunirli, con finalità mutualistiche, educa-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tive e ricreative. Al Congresso nazionale dei sordomuti, fin dal 1920 si deliberò la costituzione della Federazione delle associazioni dei sordomuti d'Italia; e nel 1924, in seguito a dissensi, sorse l'Associazione padovana, con attività ed indirizzo contrario a quello degli altri organismi. Riuscito impossibile coordinare l'attività di queste associazioni, ispirate a criteri diversi e non sempre rispondenti ai reali interessi dei sordomuti, si è ravvisato opportuno disporre *ope legis* lo scioglimento di dette associazioni, e la devoluzione del relativo patrimonio all'uno o all'altro dei due organismi di nuova istituzione (Ente per la protezione dei sordomuti e Federazione degli Istituti di educazione dei sordomuti), a seconda che l'Ente soppresso abbia avuto scopi di assistenza o di educazione.

Risulta chiaramente che sono esclusi dalla soppressione e rimangono, quindi, in vita, sotto la vigilanza rispettivamente dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale, le società ed associazioni che hanno la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza o di istituti scolastici.

I compiti dell'Ente e della Federazione sono dettagliatamente specificati negli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

I due nuovi organismi, lungi dall'intaccare la personalità giuridica delle istituzioni di beneficenza e degli istituti scolastici a favore dei sordomuti, mirano a coordinare la loro attività.

Per quanto, poi, riguarda le contribuzioni dei soci, previste dagli articoli 6, n. 5, e 7, n. 3, rispettivamente a favore dell'Ente e della Federazione, si fa presente che le prime proverranno dai singoli sordomuti, che intenderanno iscriversi all'Ente stesso per partecipare alle iniziative di carattere associativo, che l'Ente realizzerà, e le seconde proverranno dagli Istituti federati o da altre categorie di soci che la Federazione riterrà di istituire. Ciò risulterà chiaramente in sede delle norme statutarie per l'ordinamento dei due Enti da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma.

Infine, per quanto concerne la preoccupazione, che verrebbe violato il principio generale, secondo il quale, in caso di trasformazione di persone giuridiche, deve essere mantenuta ferma la destinazione dei beni voluti dal fondatore, si fa presente:

a) che per gli enti di fatto e di diritto da sopprimersi in virtù dell'articolo 5, la volontà del fondatore verrà rispettata, giusta la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo stesso («ferma restandone

in entrambi i casi la destinazione a favore di coloro che secondo gli attuali ordinamenti ne sono i beneficiari»);

b) che nel caso di scioglimento dell'Ente e della Federazione, creati con la presente legge (e quindi per volontà dello Stato) la destinazione del patrimonio residuo sarà determinata con atto di Governo, ai sensi dello articolo 8 della legge stessa.

(Intervengono i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, Russo; e per il Ministero dell'interno, Buffarini Guidi).

CHIARELLI ricorda che la Commissione, nella precedente riunione, soprassedeva alla discussione del presente disegno di legge, perchè altra volta aveva espresso il criterio di massima contrario all'assorbimento in un nuovo Ente di fondazioni, aventi un determinato scopo. Dichiara che l'emendamento già presentato sull'articolo 5 è superato dalle dichiarazioni ministeriali, in quanto è stata spiegata la vera portata della legge. Secondo tali dichiarazioni effettivamente necessita la soppressione dei numerosi Enti, ed associazioni, che sono in contrasto fra di loro.

Quanto alla dizione dell'articolo 5 del disegno di legge, osserva che, mentre «le società, le istituzioni e le opere... che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici» restano escluse dalla soppressione, viceversa, si afferma che il patrimonio è devoluto all'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza, ed alla Federazione nazionale, quando abbiano scopo di istruzione e di educazione dei sordomuti, il che parrebbe contraddittorio.

Non si comprende bene quale sia lo scopo della legge, mentre si viola il principio del rispetto delle fondazioni private.

Si potrebbe, migliorando la dizione, dire che le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti, comunque costituite, e da chiunque fondate, anche se giuridicamente riconosciute, e che si propongono l'assistenza o la beneficenza, o l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, fanno parte della Federazione nazionale «e che sono soppresse le associazioni. Si potrebbero anche elencare quali sono gli istituti che fanno parte della Federazione, e quali le associazioni che vanno soppresse, raggiungendo lo scopo della legge, e salvando il principio.

Nell'articolo 8, ai fini dello scioglimento o della liquidazione dell'Ente nazionale o delle Federazioni nazionali, si prevede la ipotesi che tali Enti, alla fine anche di un

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

solo esercizio finanziario, abbiano una diminuzione di patrimonio superiore alla metà. Trattandosi di Enti soggetti al controllo dei competenti Ministeri ed il cui patrimonio è costituito anche di contributi statali, oltre che di fonte privata, l'ipotesi che il patrimonio possa ridursi alla metà in un solo esercizio è in contrasto con la tutela che su tali Enti è affidata allo Stato. D'altra parte, una volta che l'assistenza dei sordomuti è posta sul piano degli interessi pubblici, non si può neanche fare l'ipotesi che scompaiano gli Enti ad essa preposti, perchè non si può rinunciare alla tutela di un interesse pubblico.

Per altro la liquidazione e lo scioglimento previsti dall'articolo 8 non pare si possano ammettere, se si vuol tener fermo il principio che nelle trasformazioni delle persone giuridiche si deve mantenere lo scopo voluto dai fondatori, o lo scopo proprio dell'istituzione, principio che sempre è stato rispettato, perfino nei confronti delle associazioni sindacali soppresse con la legge del 1926. Nota che in sede di nuovo Codice civile si è stabilito che ogni trasformazione è fatta con la condizione che sia mantenuto lo scopo della persona giuridica, o che il patrimonio sia destinato a fini analoghi. Inoltre, con l'articolo 8, si concederebbe una facoltà che certamente non verrà esercitata, essendo difficile che si riduca a metà il patrimonio degli Enti, dato che lo Stato integra di solito i patrimoni a fine d'esercizio.

Ritiene perciò opportuna la soppressione dell'articolo 8, ed esprime l'opportunità che, comunque, si dica espressamente che, nel caso di soppressione, vengono rispettati gli scopi degli Enti.

PRESIDENTE pone in discussione i singoli articoli.

(Sono approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4).

Comunica che all'articolo 5 è stato presentato dal Consigliere nazionale Chiarelli Giuseppe, il seguente emendamento:

All'articolo 5, ultima parte, dopo le parole: nel periodo post-scolastico, quelle che seguono, fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti: fanno parte dell'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza e della Federazione nazionale quando abbiano per scopo l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, ferma restando, in entrambi i casi, la destinazione del loro patrimonio a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.

CHIARELLI GIUSEPPE in seguito ai chiarimenti odierni, modificherebbe l'emendamento presentato, in questi termini:

All'articolo 5, sostituire il seguente articolo:

«Le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, e che comunque si propongano la protezione e l'assistenza di detti minorati, nel periodo post-scolastico, fanno parte dell'Ente nazionale, quando hanno scopo di assistenza, o della Federazione nazionale, quando hanno scopo d'istruzione e d'educazione dei sordomuti. Sono soppresse le associazioni e le federazioni di sordomuti attualmente esistenti ed il loro patrimonio viene devoluto agli indicati Enti».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, prima di decidere sulla formulazione dell'articolo 5, secondo l'emendamento Chiarelli Giuseppe, rileva che la soppressione degli Enti attualmente esistenti, che sono una infinità, s'impone in modo assoluto.

Nel testo dell'articolo 5, quale risulta dal disegno di legge, non vede la contraddizione notata dal Consigliere nazionale Chiarelli Giuseppe, perchè si fa distinzione fra le società, le istituzioni e le opere «...che non abbiano natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici e che si propongono la protezione e l'assistenza di detti minorati nel periodo post-scolastico...» i quali vengono soppressi, e quegli Enti che hanno natura giuridica di istituzioni di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, i quali sono conservati.

CHIARELLI GIUSEPPE ritiene che la distinzione non sia chiara, perchè parrebbe che si mantengano gli istituti che hanno per iscopo l'istruzione, mentre poi sono soppressi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che aderirebbe ad una nuova formulazione dell'articolo 5, semprechè resti ferma l'intenzione legislativa. In altri termini, mentre quelle che sono istituzioni di beneficenza o di assistenza od istituti scolastici, rimangono come tali; tutte le società, le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, che si propongono la protezione e l'assistenza di tutti i minorati nel periodo post-scolastico, vengono assorbite dall'uno o dall'altro Ente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ANDRIANI. Allora si attua una fusione nel nuovo Ente.

CHIARELLI GIUSEPPE. Se si vuol formare la Federazione nazionale, non si devono sopprimere gli Enti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, bisogna tener conto delle distinzioni contenute nell'articolo 5, quale risulta dalla formulazione ministeriale.

UNGARO chiede quale sarà la sorte di quegli Enti che hanno natura giuridica.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se la natura giuridica è quella di istituti scolastici, faranno parte della Federazione nazionale.

CHIARELLI GIUSEPPE crede che la portata dell'articolo sia questa: le istituzioni di assistenza che non hanno carattere pubblico sono soppresse, ed il loro patrimonio è devoluto; quelle pubbliche, invece, vengono mantenute, ed entrano nella Federazione nazionale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Scopo dell'articolo è di sopprimere tutte le associazioni, società, enti, comunque denominati, siano o non siano giuridicamente riconosciuti, che risultino non rispondenti alle esigenze dell'assistenza e dell'educazione, salve le eccezioni previste dalla legge. Il patrimonio degli Enti soppressi va a favore dell'Ente o della Federazione, a secondo che le loro attività siano di carattere assistenziale od educativo.

Si tratta di concetti diversi da quelli enunciati dai diversi oratori.

CHIARELLI GIUSEPPE è di parere discorde sulla esposta interpretazione. Ritiene che l'Ente nazionale abbia scopo d'assistenza o beneficenza e che la Federazione nazionale abbia scopi d'istruzione e d'educazione. Ciò risulta coordinando l'articolo 5 al testo dell'articolo 7 del disegno di legge.

Consequentemente le istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza resterebbero coordinate nell'Ente nazionale. Le istituzioni private andrebbero soppresse.

ANDRIANI, ponendo mente al testo ministeriale dell'articolo 5, trova raffigurati i diversi scopi degli Enti, e crede siano indicati in modo rassicurante: si prevede un Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti; quindi l'Ente si riferisce agli adulti. La Federazione nazionale si riferisce ai sordomuti d'età minore, e provvede alla loro istruzione ed educazione; tanto è vero che si parla di attività post-scolastica.

I due Enti da istituire hanno una finalità diversa e distinta a seconda si tratti di adulti o di minori.

CHIARELLI GIUSEPPE rileva che è detto esser la Federazione soggetta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale; l'Ente nazionale, invece, al Ministero dell'interno.

VENEROSI PESCIOLINI osserva che anche l'Ente nazionale è federato e fa parte della Federazione nazionale.

FIORETTI ARNALDO è di parere che — stando al testo ministeriale dell'articolo 5 — le associazioni, che non abbiano natura giuridica di istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, resterebbero al di fuori dell'Ente e della Federazione. Tale punto gli sembra evidente; queste tali associazioni non vengono né soppresse, né assorbite.

D'altra parte, la Federazione e l'Ente nazionale sono costituiti di Enti giuridicamente riconoscibili, ma non da quelli che hanno finalità di assistenze e beneficenze già riconosciute giuridicamente.

DEDIN crede che l'articolo 5 sia chiaro: ci sono istituzioni pubbliche ed istituzioni private, le une e le altre aventi per oggetto o l'assistenza o l'istruzione dei sordomuti. Il provvedimento legislativo in esame crea due Enti: l'uno, l'Ente nazionale, provvede all'assistenza; l'altro, l'Ente federale, è un Ente consorziale, con scopi d'istruzione.

L'articolo 5 sopprime tutte le istituzioni a carattere privato, sia che abbiano per scopo l'assistenza, ovvero l'istruzione post-scolastica e devolve il patrimonio delle prime all'Ente nazionale ed il patrimonio delle seconde all'Ente federale. All'Ente nazionale non si può dire che partecipino altri enti sorgendo esso dalla concentrazione degli enti soppressi.

Invece, la Federazione, prevista nell'articolo 3, è un Ente federale, nel quale saranno consorziate tutte le istituzioni esistenti, che abbiano per scopo l'istruzione e siano conservate.

In conclusione bisogna tener presenti tre categorie di istituzioni per comprendere l'articolo 5: una prima categoria costituita da Enti, associazioni od opere, che, avendo scopi d'istruzione post-scolastica, sono soppressi ed assorbiti dall'Ente federale; una seconda categoria, di enti pubblici di assistenza, che sopravvivono e sono soggetti a coordinamento da parte del nuovo Ente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nazionale; una terza categoria, di enti che abbiano per loro oggetto l'assistenza, ma che vengono assorbiti nell'Ente nazionale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, fa presente che il disegno di legge è proposto da quattro Ministri, ed è stato oggetto di studi e di intese; ogni emendamento, che si proponga durante la discussione, sconvolge l'elaborazione giuridica della legge. Ritiene, perciò, che l'articolo 5 possa rimanere nella dizione formulata dal Ministero, perchè vi si contengono concetti fondamentali e sostanziali.

Il disegno di legge vuole sopprimere, in un primo tempo, gli Enti d'assistenza privati, o che avessero riconoscimento giuridico, per coordinarli; non ha voluto affrontare la questione delle istituzioni d'assistenza e di beneficenza che abbiano una loro personalità giuridica. Tale questione sarà affrontata in un secondo tempo, occorrendo fare esatte ricognizioni, anche sotto il profilo del rispetto dovuto alla volontà del testatore o del fondatore.

Il Ministero dell'interno ha sempre riguardato tale principio come essenziale, per dare garanzia morale e materiale, che sarà rispettata la finalità di chi beneficia.

CHIARELLI GIUSEPPE per una dizione più chiara dell'articolo si potrebbe adoperare una formula positiva, non negativa. Non insiste nell'emendamento proposto.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che sarebbe pronto a trasformare la formula da negativa in positiva, purchè i concetti rimangano fermi; altrimenti si altererebbe la struttura e la finalità della legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 5 nel testo ministeriale.

(È approvato l'articolo 5 — Si approvano anche gli articoli 6 e 7).

Comunica che sull'articolo 8, è stato presentato un emendamento dal Consigliere nazionale Chiarelli Giuseppe per la soppressione dell'articolo stesso.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che l'articolo 8 è un'esatta riproduzione di disposizione contenuta nella legge costitutiva, riguardante i ciechi; la norma ha valore molto relativo, in quanto il Ministero dell'interno può sopprimere un Ente senza far ricorso alle disposizioni in esame. Non avrebbe difficoltà per la soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento del Consigliere nazionale Chiarelli Giuseppe, per la soppressione dell'articolo 8.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di un decreto registrato con riserva.

PRESIDENTE fa presente che si tratta del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XIX, n. 3759, con il quale il Prefetto Chierici Cav. Gr. Cr. Renzo è collocato a disposizione dal Ministero dell'interno. È d'avviso che alla registrazione con riserva possa essere concessa la sanatoria. Pone a partito la proposta.

(È approvata).

La riunione termina alle 11,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1624, concernente l'applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America. (1850)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1624, concernente l'applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1623, concernente il divieto di rimozione e l'obbligo della denuncia di materiale bellico. (1851)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1623, concernente il divieto di rimozione e l'obbligo della denuncia di materiale bellico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni. (1855)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni.

Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti. (1841)

ART. 1.

Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti.

ART. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti ha per iscopo:

1°) di preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva della Nazione;

2°) di agevolare il loro collocamento al lavoro;

3°) di preparare e completare la loro educazione post-scolastica;

4°) di promuoverne la tutela civile e professionale, salvo la competenza delle Associazioni sindacali per ciò che concerne la tutela e l'assistenza dei sordomuti in quanto appartenenti ad una categoria produttiva;

5°) di migliorarne, nel periodo post-scolastico, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;

6°) di associarli per l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico, confacenti alla loro capacità ed ai loro bisogni;

7°) di promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti.

ART. 3.

La Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha per iscopo:

1°) di promuovere lo studio del problema dell'educazione dei sordomuti su basi scientifiche e pratiche;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) di promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale e tecnico;

3°) di promuovere e incoraggiare lo studio e la costruzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;

4°) di promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;

5°) di promuovere, da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;

6°) di collaborare con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nel raggiungimento della sistemazione sociale e lavorativa dei sordomuti stessi.

ART. 4.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Con Regi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'educazione nazionale, d'intesa col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonchè l'ordinamento del personale relativo.

ART. 5.

Le società, le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite, e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici; e che si propongano la protezione e l'assistenza di detti minorati nel periodo post-scolastico, sono soppresse e il loro patrimonio è devoluto all'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza, e alla Federazione nazionale quando abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, ferma restandone, in entrambi i casi, la destinazione a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.

ART. 6.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

1°) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'articolo 5;

2°) con il contributo delle istituzioni pubbliche aventi per fine l'assistenza dei sordomuti, nella misura che sarà stabilita annualmente dal Ministero dell'interno;

3°) con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore dell'Ente;

4°) con i beni che potranno pervenirgli in esecuzione di riforme di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

5°) con le contribuzioni dei soci;

6°) con altre eventuali entrate straordinarie.

Le disposizioni testamentarie a favore dei sordomuti, espresse genericamente, senza che si determini l'uso ovvero l'Ente o l'Istituto a cui beneficio sono devolute, si intendono fatte in favore dell'Ente nazionale per i sordomuti.

ART. 7.

La Federazione nazionale degli Istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

1°) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'articolo 5;

2°) con il contributo delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale;

3°) con le contribuzioni dei soci;

4°) con le rendite di attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte in favore della Federazione;

5°) con altre eventuali entrate straordinarie.